

## Peculiarità degli Enti religiosi civilmente riconosciuti nella riforma del Terzo Settore

### I slide

**Il CTS riconosce che agli enti religiosi civilmente riconosciuti si possa applicare la disciplina degli ETS e delle imprese sociali. Ma chi sono gli enti religiosi civilmente riconosciuti?**

**L'articolo 8 della Costituzione afferma che tutte le Confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge e hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano; inoltre stabilisce che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.**

**Ad oggi in Italia sono state perfezionate tredici intese firmate dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Confessione religiosa e poi approvate con legge ai sensi dell'art.8 della Costituzione.**

### Commento

L'articolo 8 della Costituzione, dopo aver affermato che tutte le Confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge e che hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano, stabilisce che i loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Le richieste di intesa vengono preventivamente sottoposte al parere del Ministero dell'Interno, Direzione Generale Affari dei Culti.

Le Confessioni interessate si devono rivolgere quindi, tramite istanza, al Presidente del Consiglio dei Ministri. **Le trattative vengono avviate solo con le Confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legge n. 1159 del 24 giugno 1929, su parere favorevole del Consiglio di Stato.** Dopo la conclusione delle trattative, le intese, siglate dal Sottosegretario e dal rappresentante della confessione religiosa, sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio. Dopo la firma del Presidente del Consiglio e del Presidente della Confessione religiosa le intese sono trasmesse al Parlamento per la loro approvazione con legge.

Intese approvate con legge ai sensi dell'art.8 della Costituzione:

**Tavola valdese** 21 febbraio 1984 Legge 449/1984;

Assemblee di Dio in Italia (ADI) 29 dicembre 1986 Legge 517/1988

Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno

**Unione Comunità Ebraiche in Italia (UCEI)**

Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (UCEBI)

**Chiesa Evangelica Luterana in Italia (CELI)**

Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale 4 aprile 2007 Legge n. 126/12

Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni 4 aprile 2007 Legge n. 127/12

Chiesa Apostolica in Italia 4 aprile 2007 Legge n. 128/12

**Unione Buddhista italiana (UBI)** 4 aprile 2007 Legge n. 245/12

**Unione Induista Italiana** 4 aprile 2007

Istituto Buddhista Italiano Soka Gakkai (IBISG) 27 giugno 2015 legge 28 giugno 2016, n. 130

**Il parere n. 01405/2017 del Consiglio di Stato** che ha indotto il legislatore a mutare nel D.Lgs. n. 112/2017 e n. 117/2017 la dizione da “enti ecclesiastici” a “enti religiosi” dice: “A prescindere dalla stipulazione di intese, l'eguale libertà di organizzazione e di azione è garantita a tutte le confessioni dai primi due commi dell'articolo 8 Cost. (sentenza n. 43 del 1988) e dall'articolo 19 Costituzione che tutela l'esercizio della libertà religiosa anche in forma associata. La giurisprudenza di questa Corte è anzi costante nell'affermare che **il legislatore non può operare discriminazioni tra confessioni religiose** in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese (sentenze n. 346 del 2002 e n. 195 del 1993 –

Il parere sembrerebbe quindi stabilire che qualsiasi confessione religiosa valga come quelle con le quali si sono conclusi trattati; allo stesso modo non dovrebbero esserci discriminazioni tra enti religiosi a qualsiasi confessione appartengano. Tuttavia **non affronta la questione di quali siano i criteri che possono aiutare a distinguere un ente religioso (che, se intende aderire alla Riforma, deve istituire il ramo) da un ente civile che svolge anche attività di natura religiosa** che, se intende aderire alla Riforma, non può istituire il ramo e deve svolgere solo le attività di interesse generale (art. 5 del Codice e art. 2 del Decreto sull'Impresa Sociale) e quelle diverse di cui all'art. 6 del Codice. In ogni caso gli "enti religiosi dovranno avere fini di religione e di culto salvo l'esercizio di attività secondarie.

## Il Slide

### Gli enti religiosi civilmente riconosciuti:

- **non possono assumere la qualifica di enti di Terzo Settore o d'Impresa Sociale;**
- **sono gli unici enti per i quali la disciplina del terzo settore possa essere applicata limitatamente all'esercizio di una o più delle attività elencate nell'art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 e nell'art. 2 del D.Lgs. n. 112/2017;**
- **possono esercitare le attività di interesse generale degli ETS e delle imprese sociali a determinate condizioni.**

**La ratio sta nella stessa natura degli enti religiosi i quali per essere tali devono svolgere, come loro attività istituzionali, le attività di religione e di culto (art 16 della legge n. 222/1985), attività non comprese tra quelle consentite agli ETS.**

### Commento

L'art 4 del CTS e l'art. 1 del D. lgs.n. 112 richiedono come caratteristica essenziale degli ETS e delle Imprese Sociali l'esercizio in via esclusiva (stabile) o principale di una o più attività elencate nell'art. 5 del CTS e nell'art. 2 del D. lgs. n. 112 e tra queste non c'è l'attività di religione o di culto; siccome gli enti religiosi hanno come attività principale quella culturale, nessun ente religioso potrà essere ETS o Impresa sociale. Le due attività non potrebbero coesistere se non con l'accorgimento della creazione di un ramo ad hoc. **(ad es. l'art. 2 della legge 222/1985 stabilisce che il fine di religione e di culto deve essere costitutivo ed essenziale per le persone giuridiche canoniche che non siano parte della costituzione gerarchica della Chiesa e non siano seminari o istituti religiosi),**

E' vero che gli enti religiosi possono svolgere anche attività "diverse" ma non possono essere quelle principali. *"l'art. 16 della medesima legge, "Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: a) attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana; b) attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro".*

Questa possibilità di essere ETS limitatamente ad un ramo di attività era già stata sperimentata per le ONLUS e l'esperienza delle Onlus ha mostrato che si possono distinguere alcune attività dell'ente religioso dalle loro restanti attività istituzionali (in primis quelle di religione o culto) consentendo così di limitare alle prime l'applicazione della Riforma. Tuttavia tra il testo Onlus e quello del CTS e del D. Lgs. n. 112 ci sono alcune differenze: l'art. 10 comma 9 del D. Lgs. 460/1997 chiedeva come unica condizione la tenuta di scritture contabili separate ed inoltre faceva riferimento unicamente agli enti ecclesiastici, mentre il CTS e il D. Lgs. n. 112 fanno riferimento a tutti gli enti religiosi riconosciuti nel nostro ordinamento da accordi e intese concluse con altre confessioni religiose e pongono diverse condizioni.

Questa soluzione, introdotta per la prima volta dal Decreto sulle Onlus, impedisce in modo efficace di estendere le agevolazioni previste dal CTS e dal D. lgs. n. 112/2017 alle attività con finalità di culto e religione, che sono proprie degli enti religiosi, e consente agli enti religiosi di continuare a svolgere le attività che sono loro proprie senza dover procedere ad una scissione o alla costituzione di un ente controllato, sia esso lucrativo o del Terzo Settore o d'Impresa Sociale, per poter continuare a gestirle.

Il delicato rapporto tra le attività di interesse generale inserite nel ramo e le attività di religione o culto è stata recentemente affrontata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che, con **la Nota n. 3734 del 15 aprile 2019, ha precisato che le attività di religione o culto non possono essere ricondotte né tra quelle di interesse generale, né tra quelle "diverse" di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore**

### III slide

**Il terzo Comma dell'art. 4 del CTS (esattamente in linea con quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 1 D. Lgs. n. 112/2019 in tema di imprese sociali) stabilisce alcune condizioni per qualificare il ramo dell'ente religioso come ETS:**

- per tali attività deve essere adottato un regolamento, **in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata**, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, **recepisca le norme del CTS oppure quelle del D.Lgs. n. 112** e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore (per le imprese sociali nella relativa sezione speciale del Registro Imprese);
- per lo svolgimento delle attività ETS deve essere costituito un patrimonio destinato;
- devono essere tenute scritture contabili separate nel rispetto delle rispettive norme (art. 13 CTS per gli ETS e art. 9 D. Lgs. n. 112/2019 per le imprese sociali).

### Commento

Questa costruzione era già stata utilizzata per le Onlus anche se solo per gli enti ecclesiastici; però in quella sede si chiedeva solo la tenuta separata delle scritture contabili; per gli ETS invece si chiede anche un regolamento e un patrimonio separato; quindi dobbiamo approfondire cosa si intenda per patrimonio separato e come debba essere redatto il regolamento.

La forma pubblica è una novità perché (Simonelli) il decreto ONLUS prevedeva solo una scrittura registrata

### IV slide

**E' possibile per un ente religioso costituire più "rami" da iscrivere a sezione differenti all'interno del RUNTS?**

**La legge non dice nulla a proposito; nel silenzio lo riterrei legittimo anche se per ciascun "ramo" sarà necessario applicare le tre condizioni sopra indicate: regolamento, patrimonio destinato e scritture contabili separate.**

### Commento

Se non presenta particolari difficoltà elaborare un regolamento del ramo di Terzo Settore e uno per il ramo d'Impresa Sociale, più complesso è il percorso contabile; in particolare per quanto riguarda la distinzione di due stati patrimoniali e di due inventari per dar vita a due aziende, soprattutto quando si dovesse partire da un'unica azienda che attualmente costituisca un ramo Onlus.

## V Slide

**Agli enti religiosi si applica in prima istanza la norma propria della Confessione cui appartengono. Ad esempio gli enti ecclesiastici sono costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica secondo le norme del diritto canonico (art. 1 della L. 222/1985).**

**La principale peculiarità degli enti religiosi sta proprio nel loro assoggettamento alle norme proprie della Confessione cui appartengono e, qualora volessero acquisire la qualifica di ETS o di Impresa sociale, la contestuale applicazione, "limitatamente" al ramo interessato, del CTS o del D. Lgs. n. 112/2019.**

**Trattandosi appunto di "un ramo", questo resta sempre disciplinato in prima istanza dalle norme che interessano l'intero ente.**

### Commento

Questo vuol dire che anche il regolamento non potrà mai essere in contrasto con le norme proprie della Confessione cui appartiene l'ente, perché il ramo (anche se ETS) continua a costituirne una parte.

Per meglio comprendere come accompagnare questi enti nel terzo settore dobbiamo approfondire quali clausole della riforma si applicano o meno agli enti religiosi.

## VI slide

### Enti ecclesiastici

**L'art. 5 della legge 20 maggio 1985 n. 222 stabilisce che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti devono essere iscritti nel registro delle persone giuridiche; da questo devono risultare le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza dell'ente.**

**Da ciò deriva che un ente ecclesiastico che volesse acquisire la qualifica di ETS o di Impresa sociale è iscritto contemporaneamente al RPG e al RUNTS con il suo "ramo ETS" o al Registro Imprese con il suo "ramo Impresa Sociale".**

**In ogni caso (per accordo concordatario) non sono applicabili agli enti ecclesiastici le norme dettate dal Codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private.**

### Commento

Dalla contemporanea iscrizione ai due registri deriva che:

- non si possono applicare al "ramo" le norme inerenti l'acquisto della personalità giuridica perché questa è già acquisita dall'ente ecclesiastico;
- siccome molti dati devono essere depositati in entrambi i registri (RPG e RUNTS o sezione speciale del registro Imprese) occorre prestare attenzione affinché non vi risultino notizie contraddittorie.

### Commento

Quando parliamo di enti ecclesiastici dobbiamo rammentare che la Commissione paritetica tra Santa sede e repubblica italiana, nell'intesa tecnica interpretativa ed esecutiva dell'accordo concordatario, ha stabilito che gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti hanno una disciplina che presenta carattere di specialità rispetto a quella del codice civile in materia di persone giuridiche. In particolare, gli enti ecclesiastici sono riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili nel rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite dalle norme del diritto canonico. **Non sono pertanto applicabili agli enti**

**ecclesiastici le norme dettate dal Codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private.** Non può dunque richiedersi ad essi ad esempio la costituzione per atto pubblico o il possesso in ogni caso dello statuto, né la conformità del medesimo, ove l'ente ne sia dotato, alle prescrizioni riguardanti le persone giuridiche private”.

## VII slide

**Dal momento che il “ramo” fa parte dell’ente religioso, a monte della sua costituzione necessita l’esistenza della decisione dell’ente:**

- **a esercitare un’attività prevista dall’art. 5 del CTS oppure dall’art. 2 del D. lgs. n. 112/2017;**
- **a farlo secondo le norme rispettivamente ivi stabilite;**
- **a destinare una parte del suo patrimonio per l’esercizio di quell’attività.**

**Con l’iscrizione del regolamento al RUNTS (oppure alla sezione speciale RI) si crea un vincolo sul patrimonio destinato che deve essere interamente utilizzato per l’esercizio dell’attività (a sensi dell’art. 8 CTS e dell’art. 3 primo comma del D. lgs. n. 112/2017), con obbligo di devoluzione a sensi art. 9 del CTS.**

**Si tratta di un atto di straordinaria amministrazione e come tale va deliberato secondo le norme interne di ciascuna Confessione.**

## Commento

E’ importante ricordare che la decisione di accedere alla Riforma istituendo un ramo da assoggettare alla sua disciplina è un atto di amministrazione straordinaria e dunque l’amministratore dell’ente ecclesiastico deve previamente acquisire le autorizzazioni canoniche affinché sia valido (anche per l’ordinamento civile, ex art. 18, L. n. 222/1985) l’atto giuridico di adozione del regolamento del ramo. Se si vogliono anche dettare le norme per la gestione del ramo è necessario che sia stabilito in modo circostanziato nell’atto di autorizzazione canonica e che sia fatta una procura ad negotia (che potrebbe essere anche contenuta nell’autorizzazione alla costituzione del “ramo”).

Per quanto riguarda gli enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica sono i canoni 638 (spetta al diritto proprio determinare gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione) e 1281 ( gli amministratori non possono superare i limiti dell’amministrazione ordinaria a meno che non abbiano ottenuto prima il permesso scritto dell’ordinario) del codice canonico a dare la certezza che si tratti di operazione di straordinaria amministrazione.

## VIII

**Quindi il Notaio che deve autenticare o ricevere il regolamento dovrà controllare la sussistenza della preventiva autorizzazione (per gli enti ecclesiastici: il vescovo per la Curia; il Parroco per la Parrocchia; il CdA per le fondazioni di culto o associazioni dei fedeli; il rettore per il Santuario, il superiore per gli istituti di vita consacrata...).**

**Deve essere il legale rappresentante dell’ente religioso o persona da questi delegata per procura notarile ad intervenire all’atto notarile di deposito del regolamento ed a incaricare il Notaio (che non è competente a questo ex lege come invece lo è nel caso dell’art. 22) di depositarlo nel RUNTS oppure nella sezione speciale del Registro Imprese,**

## IX slide

**Il regolamento deve rispondere alle seguenti caratteristiche:**

- **deve essere ricevuto o autenticato da un notaio;**
- **deve contenere le norme del CTS o del D. Lgs. n. 112/2017 per le quali non si preveda un'espressa disapplicazione;**
- **deve rispettare "in ogni caso" la struttura e la finalita' dell'ente di cui costituisce un ramo.**

**Commento**

**Obbligo di forma**

**Analisi delle norme del CTS che devono essere contenute e di quelle che possono essere disapplicate;**

**Il regolamento non può snaturare i fini istituzionali degli enti religiosi**

## X slide

**Il decreto legislativo n. 117/2017 espressamente esclude l'applicazione di alcune sue norme all'ente religioso che costituisca un ramo di Terzo Settore:**

- **non vi è l'obbligo di inserire nella denominazione dell'ente l'indicazione 'Terzo Settore' o l'acronimo ETS (art. 12, c. 2);**
- **gli associati o gli aderenti di un ente religioso che ha costituito il ramo di Terzo Settore non hanno il diritto di consultare i libri sociali (art. 15, c. 4); da ciò può dedursi che non è necessario che il regolamento preveda le modalità di consultazione dei libri inerenti il ramo;**
- **gli associati o gli aderenti di un ente religioso (con più di 500 associati) non possono denunciare al Tribunale o all'organo di controllo i fatti che ritengano censurabili (art. 29, c. 3).**

**Commento**

La prima esenzione ripropone quanto già stabilito per gli enti ecclesiastici ONLUS (lettera i) primo comma art. 10 D. Lgs. n. 460/1997); si comprendono meno la seconda e la terza perché l'intera riforma cerca di garantire la maggiore trasparenza possibile; probabilmente per il terzo punto non si voleva far interferire un'autorità giuridica italiana nell'organizzazione di un ente di diverso ordinamento.

## X slide

**Anche il D. Lgs. n. 112/2017 prevede alcune esenzioni ed alcune applicazioni limitate della norma:**

- **la verifica quantitativa dell'attività diversa rispetto alla principale si applica limitatamente allo svolgimento dell'attività che costituisce l'impresa sociale (art. 2, c. 6);**
- **il rispetto del rapporto numerico tra lavoratori e persone svantaggiate deve tener conto solo delle attività inserite nel ramo e del personale ivi impiegato (art. 2, c. 6);**
- **l'ente religioso deve depositare nel Registro delle Imprese solo il regolamento e le sue modifiche (art. 5, c. 4) e non anche il suo (eventuale) statuto (che resta retto dalle norme della Confessione cui appartiene l'ente);**
- **nella denominazione dell'ente non è necessaria l'indicazione "Impresa Sociale" (art. 6, c. 2);**
- **le scritture contabili, che devono essere redatte nel rispetto dell'art. 9, riguardano solo l'attività che costituisce il ramo d'Impresa Sociale (art. 9, c. 3).**

## Commento

Quanto al deposito al Registro Imprese, anche se il Codice non si esprime in merito, analoga disposizione vale anche per il ramo di Terzo Settore non impresa sociale quando l'attività svolta assume la qualifica fiscale di attività commerciale abituale. In tal caso l'ente risulterà iscritto al RPG come ente religioso, al RUNTS come ETS e al RI (come impresa commerciale).

## XI slide

### Segue:

- **gli enti religiosi che hanno istituito il ramo d'Impresa Sociale non sono tenuti a garantire il coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e degli altri stakeholders (art. 11, c. 5);**
- **le norme sulla trasformazione, fusione, scissione, cessione dell'azienda e devoluzione del patrimonio si applicano limitatamente ai beni dell'ente religioso (il cosiddetto 'patrimonio destinato') inseriti nel ramo d'Impresa Sociale (art. 12, c. 1);**
- **in caso di scioglimento volontario dell'ente o di perdita volontaria della qualifica di Impresa Sociale non ci sono vincoli per la devoluzione del patrimonio (art. 12, c. 5);**
- **non devono essere conteggiati i membri degli enti religiosi per determinare il numero massimo di volontari che possono essere impiegati nelle attività che costituiscono l'impresa sociale (art. 13, c. 2);**
- **all'ente religioso si applicano le norme comuni sulle procedure concorsuali e non le norme sulla liquidazione coatta (art. 14, c. 6).**
- 

## Commento

Non tutte queste esenzioni o disapplicazioni possono essere spiegate; sono scelte del legislatore che dobbiamo applicare. Ad esempio è difficile comprendere perché gli enti religiosi debbano avere un trattamento equiparato agli enti lucrativi in caso di crisi di impresa, né perché debbano essere esentati dal coinvolgimento dei lavoratori e degli stakeholders quando per definizione esercitano attività a favore del sociale.

Queste esenzioni non esauriscono le norme del CTS e del D. Lgs. n. 112/2017 non applicabili agli enti religiosi perché lo stesso il legislatore ha precisato che non devono essere recepite nel regolamento le norme della Riforma:

- a) quando è così disposto dal Codice o dal Decreto sull'Impresa Sociale,
- b) quando il loro inserimento nel regolamento avrebbe come effetto anche la modifica della struttura e della finalità dell'ente religioso.

Infatti l'art. 4 terzo comma CTS e art. 1 terzo comma del D. Lgs. n. 112/2017 dispongono: " ...a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed **in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti,** recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

## XII slide

**Altre norme della Riforma sembrano a prima vista difficilmente compatibili con la struttura dell'ente religioso e con la natura del suo "ramo":**

- **la disciplina dell'acquisto della personalità giuridica dell'ente di Terzo Settore (art. 22 CTS), perchè l'istituzione del ramo presuppone necessariamente l'esistenza di un ente religioso che già possiede la piena personalità giuridica anche agli effetti civili,**
- **la disciplina di particolari categorie di enti (OdV, APS, enti filantropici...) e quella dettata per le associazioni, perché in ogni caso il "ramo" non costituisce un ente associativo.**

Commento

Oltretutto si ricorda che pochi enti ecclesiastici hanno struttura associativa fatta eccezione per le associazioni pubbliche/private di fedeli (cann. 298 ss); né le diocesi, né le parrocchie, né gli istituti di vita consacrata hanno natura associativa.

Sarà invece più difficile identificare quali norme della Riforma non debbano essere recepite nel regolamento (anche se il CTS chiede che siano inserite negli statuti) in quanto incompatibili con la struttura e le finalità dell'ente religioso. Per farlo andrà analizzata la natura dell'ente religioso da cui si parte.

### **XIII slide**

**Il Regolamento non è lo statuto dell'ente religioso e non ne definisce il funzionamento; la sua funzione è quella di:**

- **fornire ai terzi la conoscenza del funzionamento del "ramo" dell'ente religioso;**
- **individuare le attività del ramo, che devono far parte di quelle esercitate dagli enti del Terzo Settore e della Impresa Sociale;**
- **individuare il patrimonio destinato;**
- **applicare a quel "ramo" alcune norme del CTS o del D. Lgs. n. 112/2017.**

Commento

Il regolamento è richiesto perché gli enti religiosi essendo di diretta derivazione di ordinamenti giuridici di differenti Confessioni, potrebbero non avere uno statuto; pertanto anche per dare certezza ai terzi che operano con il ramo si è scelto di rendere pubbliche l'attività, i beni ad essa vincolati, nonché le eventuali regole che l'ente intenda applicare a quell'attività.

Simile previsione si trova anche nell'art. 5 della l. n. 222/1985 inerente gli enti ecclesiastici dove si chiede che per iscriversi al RPG si debbano depositare "le norme di funzionamento", norme che sarebbe forse opportuno richiamare o allegare ai regolamenti. Identificare l'attività e delimitarla consente anche di definire l'oggetto delle scritture contabili.

Il regolamento consente di soddisfare due diverse e fondamentali esigenze: **1)** da un lato la Chiesa Cattolica tiene fermo il principio concordatario per cui il riconoscimento della personalità giuridica civile dei suoi enti o altri adempimenti prescritti dalla normativa statale devono comunque realizzarsi rispettando la "riserva di giurisdizione canonica" dato che lo Stato li recepisce senza che essi debbano adeguare la propria struttura ed i propri fini all'ordinamento civile; **2)** dall'altro lo Stato italiano ottiene che anche l'ente ecclesiastico



osservi le norme civili, al pari degli enti civili che acquisiscono in toto la qualifica di Terzo Settore o di Impresa Civile, qualora per alcune sue opere (inserite nel ramo) voglia godere della disciplina della Riforma.

#### XIV slide

**Con riferimento agli enti ecclesiastici non bisogna dimenticare l'art. 18 L. 222/1985:**

***“Ai fini dell’invalidità o inefficacia di negozi giuridici posti in essere da enti ecclesiastici, non possono essere opposte a terzi, che non ne fossero a conoscenza, le limitazioni dei poteri di rappresentanza o l’omissione di controlli canonici che non risultano dal codice canonico o dal RPG”.***

Tale norma di conflitto resta in essere anche per il ramo; quindi sono opponibili ai terzi che entrano in contatto con l'ente tutti i vincoli previsti dal diritto canonico.

#### Commento

Questa norma va letta in collegamento all'art. 52 primo comma: *Opponibilità ai terzi degli atti depositati: 1. Gli atti per i quali è previsto l'obbligo di iscrizione, annotazione ovvero di deposito presso il Registro unico nazionale del Terzo settore sono opponibili ai terzi soltanto dopo la relativa pubblicazione nel Registro stesso, a meno che l'ente provi che i terzi ne erano a conoscenza.*

I dati contenuti nel regolamento non possono contraddire il codice canonico né quanto depositato presso il RPG perché questi prevalgono sul regolamento; un'eventuale differenza in contrasto potrebbe trarre in inganno i terzi.

#### XV slide

**Il regolamento deve contenere le norme del CTS e del D. Lgs. n. 112. Quali sono gli elementi che “devono” essere inseriti nel Regolamento?**

- **la denominazione del ramo e dell'ente religioso con il riferimento alla iscrizione al RPG;**
- **l'assenza dello scopo di lucro;**
- **le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;**
- **le attività di interesse generale e quelle diverse;**
- **la sede legale;**
- **la durata del ramo, se prevista;**
- **i nominativi degli amministratori e i loro poteri di rappresentanza (fermo restando che rappresentanti sono i soggetti che risultano anche dal RPG);**
- **esatta indicazione dei beni (di qualsiasi natura purchè suscettibili di valutazione economica) che costituiscono il patrimonio del ramo ETS o Impresa Sociale; si consiglia un inventario o, se il ramo fosse già esistente, una situazione patrimoniale dell'attività;**
- **le norme per la nomina e il funzionamento dell'organo di controllo;**
- **le norme per la nomina e il funzionamento del revisore legale dei conti.**

#### Commento

Se il regolamento non dice nulla, chi amministra e rappresenta l'ente secondo l'ordinamento della confessione cui appartiene sarà anche amministratore e rappresentante del ramo; ma non sempre il parroco, il vescovo o il superiore religioso riescono ad assumere anche la funzione di amministratori dell'attività ETS o Impresa Sociale; quindi non vedo problemi a nominare un amministratore unico o un organo collegiale preposto alla gestione del “ramo ETS o Impresa Sociale”. In questo caso la figura dell'organo delegato alla

gestione va ben definita e nel regolamento, nel quale si dovranno prevedere le modalità di nomina, le competenze, i poteri e la durata.

E' importante ricordare che almeno per quanto riguarda gli enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica, la decisione di accedere alla Riforma – sia istituendo un ramo, sia costituendo un ente civile – è ritenuta un atto di amministrazione straordinaria e, dunque, l'amministratore dell'ente ecclesiastico deve previamente acquisire le autorizzazioni canoniche affinché sia valido (anche per l'ordinamento civile, ex art. 18, L. n. 222/1985) l'atto giuridico di adozione del regolamento del ramo o quello costitutivo di un ente civile. Se si vogliono anche dettare le norme per la gestione del ramo è necessario che sia stabilito in modo circostanziato nell'atto di autorizzazione canonica e che sia fatta una procura ad negotia (che potrebbe essere anche contenuta nell'autorizzazione alla costituzione del "ramo").

#### XVI slide

**Il patrimonio destinato non va confuso con quello destinato ad uno specifico affare e regolamentato dagli artt. 2447 bis e ss del c.c. che ha la funzione di aiutare o stimolare a intraprendere nuovi affari o iniziative con un più alto margine di rischio rispetto all'attività principale.**

**Non va confuso neanche con il patrimonio stabile regolato dai canoni 1291/1295 del codice canonico che ha lo scopo di creare un sistema di controlli sull'amministrazione e gestione dei beni posseduti dagli enti ecclesiastici.**

#### Commento

Il patrimonio destinato ex art. 2447-bis è ampiamente disciplinato e non vi sono dubbi circa la sua principale funzione: *"Ebbene la funzione giustificativa della destinazione patrimoniale di diritto azionario consiste nell'espansione e nello sviluppo dell'attività produttiva esercitata dalla società ed, in specie, nello stimolo ad intraprendere nuovi affari ed iniziative che presentano un più elevato margine di rischio principalmente (anche se non necessariamente) ascrivibile, appunto, alla loro novità. Non è allora casuale che tale funzione costituisca puntuale specificazione dell'obiettivo [...] 'di favorire ... la crescita e la competitività delle imprese': il beneficio della limitazione della responsabilità, nel disegno del riformatore, avrebbe dovuto insomma compensare, in qualche misura gli 'spazi di incertezza che influenzano negativamente le decisioni di investimento' in nuovi settori"*. Quindi la segregazione patrimoniale a favore dei creditori dell'affare è il primo e principale contenuto giuridico di questo istituto e si fonda volontà di tenere separati i patrimoni in modo che i creditori che sono tali nell'esercizio dell'attività a rischio, non possano aggredire il patrimonio totale della società.

Can. 1291: *"Per alienare validamente i beni che costituiscono per legittima assegnazione il patrimonio stabile di una persona giuridica pubblica, e il cui valore ecceda la somma fissata dal diritto, si richiede la licenza dell'autorità competente a norma del diritto"*.

#### XVII slide

**Con riguardo al patrimonio destinato restano aperti alcuni problemi:**

- a) **Vale per il patrimonio dell'ente religioso quanto previsto dall'art. 8 del CTS e cioè l'obbligo di destinarlo e riservarlo all'attività esercitata e il divieto di utilizzarlo per altre attività?**
- b) **Al patrimonio dell'ente religioso si applicano gli importi minimi stabiliti per gli ETS che vogliono acquisire personalità giuridica?**
- c) **Il patrimonio dell'ente religioso determina un effetto segregativo?**

#### Commento

Alla prima domanda è facile rispondere positivamente perché l'art. 8 che stabilisce la destinazione del patrimonio e l'assenza di scopo di lucro è certamente applicabile anche agli enti religiosi.

Quanto alla seconda domanda bisogna tener presente che l'art. 2740 concede di derogare al principio per cui un debitore risponde delle obbligazioni da lui assunte con tutti i beni presenti e futuri e le limitazioni delle responsabilità non sono ammesse se non "nei casi stabiliti dalla legge". Una volta che si è escluso che questi patrimoni facciano parte di quelli di cui agli artt. 2447 bis c.c., non esiste un'altra norma che stabilisca l'esclusione di responsabilità. Pertanto i creditori dell'attività potranno rivalersi sul patrimonio generale dell'ente e viceversa.

L'ente religioso che volesse ottenere l'effetto segregativo potrebbe decidere di costituire un patrimonio destinato ex 2447 bis c.c. con il rispetto del limite del 10% dell'intero patrimonio che possa essere destinato allo specifico affare, con la presentazione del piano economico finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio destinato alle esigenze dell'affare, etc, etc.? Secondo Simonelli SI' **secondo me no**; infatti proprio perché l'art. 2740 Non ci consente applicazioni analogiche, un patrimonio destinato ex 2447bis può essere costituito solo da SpA, e gli ETS con personalità giuridica iscritti al Registro Imprese.

Più difficile è rispondere alla terza domanda: il legislatore ha collegato il patrimonio minimo alla personalità giuridica e alla perfetta autonomia patrimoniale. Ma in questo caso la personalità non rileva perché è già acquisita dall'ente religioso di cui il ramo fa parte, il cui funzionamento, compresa la valutazione del suo patrimonio, dipende dalle norme della Confessione di appartenenza (per es. il diritto canonico); non si può chiedere che l'ente si conformi alle norme giuridiche degli enti privati di diritto italiano.

Qualche dubbio può venire dalla funzione di controllo che l'organo amministrativo dovrebbe fare sul patrimonio una volta che questo si sia ridotto per perdite, di oltre un terzo sotto il minimo; tuttavia anche questa norma è collegata all'ente nella sua totalità ed alla personalità giuridica pertanto escluderei l'applicazione del minimo dal patrimonio degli enti religiosi.

Maria Nives Iannaccone Notaio



[www.iannacconerinaldi.it](http://www.iannacconerinaldi.it)